



6874 Castel San Pietro, 31 ottobre 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 13 / 2012 - ris. mun. n° 357 del 01.10.2012

Adeguamento statuto del consorzio depurazione acque di Chiasso e dintorni (CDACD) alla nuova Legge sul consorzio dei comuni (LCCom)

Signor Presidente del Consiglio Comunale,
Signore e signori Consiglieri Comunali,

Premesse - L'esigenza di una nuova legge sui Consorzi di comuni

La precedente Legge sul consorzio dei comuni, approvata dal Gran Consiglio il 21 febbraio 1974 ed entrata in vigore il 1. giugno 1975, ha accompagnato per decenni l'attività dei Consorzi attivi sul territorio cantonale.

La collaborazione intercomunale è nata per sopperire alle carenze di enti locali sottodimensionati in rapporto agli oneri amministrativi, tecnici e finanziari dei servizi pubblici di competenza dell'Autorità comunale.

Per quanto i Consorzi abbiano in tutti questi anni sopperito egregiamente allo svolgimento di determinati compiti cui i comuni non erano in grado di far fronte singolarmente, da tempo e da più parti, sia a livello comunale sia parlamentare, erano giunte sollecitazioni a metter mano alla legge.

Con Messaggio n. 6164 del 20 gennaio 2009 il Governo ha proposto una nuova Legge sul consorzio dei comuni in sostituzione di quella del 1974. Ciò tenendo segnatamente conto delle suggestioni emerse dai lavori della Sottocommissione della legislazione con l'obiettivo:

- di garantire ai comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del consorzio
- di migliorare il funzionamento dei consorzi
- di dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario
- di aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Il 22 febbraio 2010 il Gran Consiglio ha approvato la nuova LCCom. Il Consiglio di Stato ha pubblicato in data 2 marzo 2011 il nuovo testo di legge sul Bollettino ufficiale e la sua entrata in vigore è stata fissata per il 1. settembre 2011.

1. Introduzione

Secondo gli intendimenti del Legislatore la nuova LCCom ha l'obiettivo di fornire ai comuni strumenti di controllo dei consorzi più incisivi e di migliorarne il funzionamento.


La LCCom prescrive i principi organizzativi e di funzionamento fondamentali del nuovo consorzio di comuni in una cinquantina di articoli di legge. Il consorzio di comuni, corporazione di diritto pubblico, ben si distingue da altre forme organizzative di diritto privato, quali le Associazioni, le Fondazioni, le Società anonime, ecc. Nondimeno la nuova forma consortile, con l'intento di correggere taluni meccanismi della vecchia Legge sul consorzio dei comuni e di velocizzare i processi decisionali, si avvicina per certi aspetti ai soggetti di diritto privato. Ad esempio il funzionamento del Consiglio consortile è

radicalmente mutato: secondo le nuove disposizioni il diritto di voto di ciascun Comune sarà infatti esercitato attraverso un unico rappresentante comunale che eserciterà un numero di voti predefinito nello statuto. Tale impostazione presenta quindi analogie con la Società anonima, in cui ogni azionista nell'assemblea detiene un proprio pacchetto di azioni e vi esercita i diritti derivanti dallo stesso.

Secondo il principio "chi comanda paga", spesso sollecitato dai comuni e fatto proprio dal Parlamento, i comuni che assumono la maggior parte dei costi consortili potranno pertanto avere maggiore peso nelle decisioni consortili.

2. Schemi illustrativi


Schema 1: organi consortili e loro composizione secondo la nuova legge



Dallo schema esposto si evince che gli organi consortili sono ora così composti: il Consiglio consortile da un solo rappresentante per Comune; in Delegazione consortile i delegati (che non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile) sono al massimo 5.

I conti consortili sono esaminati obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che prepara un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti. I Municipi possono chiedere verifiche ed informazioni puntuali all'organo di revisione e impartiscono le istruzioni di voto al proprio rappresentante. E' conseguentemente abrogata la Commissione della gestione.

Schema 2: iter di adeguamento degli statuti di un consorzio esistente



Dallo schema esposto si evince che per i Consorzi esistenti la Delegazione deve procedere all'elaborazione di una bozza di nuovo statuto valutando la modalità più opportuna per coinvolgere i Municipi consorziati. Il preavviso del Consiglio consortile vale solo per l'adeguamento alla nuova legge, in seguito ulteriori modifiche dello statuto saranno sottoposte direttamente ai Legislativi comunali (cfr. art 10 LCCom).

3. Elaborazione della proposta di nuovo statuto

La Delegazione del CDACD ha istituito nel giugno 2012 un'apposita commissione di lavoro per lo studio del nuovo statuto. In un primo incontro plenario nello stesso mese di giugno, tutti i comuni coinvolti sono stati informati dell'iter procedurale in corso e delle basi legali da applicare per l'adozione del nuovo statuto.

Lo statuto attuale del CDACD risale al 1984 con parziale modifica nel 2005 (chiave di riparto delle spese). Particolarmente difficile e poco opportuno sarebbe pertanto stato procedere unicamente ad un adeguamento di singoli articoli. L'apposita commissione ha deciso pertanto di elaborare un nuovo statuto adottando il modello redatto appositamente dalla Sezione degli enti locali.

Nei mesi seguenti il gruppo di lavoro ha pertanto redatto il documento conclusivo, poi approvato dalla Delegazione a metà agosto 2012. Tale documento è stato inviato ai comuni coinvolti e ridiscusso con tutti i rappresentanti in una riunione plenaria in data 3 settembre 2012.

4. STATUTO

4.1 CAPO I - GENERALITÀ

4.1.1 comuni consorziati e comprensorio consortile

Il **consorzio depurazione acque Chiasso e dintorni (CDACD)** si estenderà in futuro ai comuni di Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo. Successivamente all'aggregazione dei comuni della Valle di Muggio ed allo scioglimento del relativo consorzio depurazione acque, è prevista l'integrazione delle frazioni di Bruzella, Cabbio, Caneggio e Muggio nel comprensorio consortile (attualmente il Comune di Breggia è in effetti convenzionato unicamente per le frazioni di

Morbio Superiore e Sagno). Per i comuni di Castel San Pietro e Novazzano l'attività è limitata all'utenza allacciata al consorzio. Il CDACD può svolgere servizi per terzi pubblici e privati, anche fuori comprensorio, purché compatibili con gli scopi statutari.

4.1.2 Scopo

Scopo del CDACD è quello di depurare e smaltire le acque residuali per conto dei comuni consorziati. Nello svolgimento dei suoi compiti il consorzio presta particolare attenzione alla protezione dell'ambiente. In particolare, in collaborazione con i comuni, promuove la sensibilizzazione degli utenti su una produzione di acque reflue di qualità e quantità adeguate al loro smaltimento in modo sostenibile, il trattamento e smaltimento dei fanghi ed infine la valorizzazione della biomassa e produzione di energia.

Dal canto loro i comuni consorziati collaborano con il consorzio mettendo a disposizione dello stesso tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, mantenendo gli impianti comunali in perfetto stato, eliminando tempestivamente disturbi alla rete comunale che potrebbero danneggiare il funzionamento degli impianti consortili, convogliando al depuratore unicamente acque residuali che non danneggiano gli impianti del consorzio ed evitando quando possibile di convogliare acque chiare.

4.2 CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

4.2.1 Consiglio consortile

Le competenze del Consiglio consortile sono definite nell'art. 8 dello statuto:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi (art. 15 cpv. 1 LCCom). Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei comuni facenti parte del consorzio.

Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi). In caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione (art. 15 cpv. 1 LCCom). Nella designazione del suo rappresentante e del supplente i comuni dovranno tenere conto delle competenze specifiche delle persone designate in relazione alle attività del consorzio.

Ogni Comune attraverso il proprio rappresentante esercita in Consiglio consortile un numero di voti in proporzione alla sua popolazione residente permanente (art. 13 statuto).

4.2.2 Coinvolgimento e informazione dei comuni

In materia di investimenti per realizzazioni di opere pubbliche sono state rafforzate le modalità di coinvolgimento dei comuni: progetti definitivi, preventivi e piano di

finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile (art. 14 statuto - art. 35 cpv. 1 LCCom). Ciò è un presupposto essenziale per il controllo dei comuni perché i Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile. E' conseguentemente stato abrogato il vecchio art. 33 della vecchia legge che prescriveva per le opere consortili un preavviso (di 6 mesi) non vincolante da parte dei Legislativi comunali.

I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta (art. 24 e 25 statuto). La Commissione della gestione è abrogata ed è sostituita da un organo di revisione esterno obbligatorio (art. 26 LCCom).

L'organo di controllo invia il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta (art. 34 cpv. 2 LCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 LCCom), ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile (art. 16 LCCom), la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile (art. 35 cpv. 1 LCCom).

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo. I Legislativi possono revocare i rispettivi rappresentanti, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

4.2.3 Deleghe dal Consiglio consortile alla Delegazione consortile

Giusta l'art. 17 cpv. 3 LCCom sono delegabili alla Delegazione consortile decisioni in materia di: spese di investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h) ed altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i). Questo nuovo articolo segue i disposti della LOC in ambito di delega ai Municipi (art. 13 cpv 2 LOC) e vuole essere uno strumento per una gestione più snella dell'ente pubblico.

I comuni devono dunque precisare nello statuto il margine di autonomia che intendono eventualmente concedere alla Delegazione con i relativi limiti di spesa. A questo proposito la Delegazione ha considerato i limiti previsti dall'art. 5a RALOC che prevedono per comuni da 20'000 a 50'000 abitanti (il comprensorio del consorzio supera attualmente i 25'000 abitanti residenti permanenti) un limite di Fr. 200'000 per singolo oggetto ed ha previsto di introdurre una delega sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 200'000 e comunque un limite annuo complessivo di Fr. 500'000.

Per quanto concerne le spese correnti non preventivate è stabilita una delega per un importo annuo complessivo di Fr. 50'000 (limite previsto dal RALOC per comuni da 20'000 a 50'000 abitanti – Fr. 80'000).

4.2.4 Delegazione consortile

La Delegazione consortile si compone di 5 membri. Nessun comune potrà avere la maggioranza assoluta dei membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei comuni in Consiglio consortile. Nella designazione dei membri della Delegazione consortile si dovrà tenere conto delle competenze specifiche delle persone designate in relazione alle attività del consorzio.

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva. Presidente e Vice Presidente sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto nella sua seduta costitutiva.

Le competenze della Delegazione sono enumerate all'art. 20 dello statuto:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 23;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

4.3 CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

4.3.1 Tenuta dei conti

La tenuta dei conti è eseguita secondo le modalità prevista dalla LOC, dal RgfLOC e dalle direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

4.3.2 Organo di controllo esterno

Gli artt. 26, 32 e 24 LCCom prevedono un controllo finanziario più approfondito, introducendo il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno, che opera secondo i disposti previsti per i comuni (art. 171 a cpv. 2 LOC, nonché la Direttiva dipartimentale del 16 gennaio 2009).

L'organo di controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi e la tenuta della contabilità. Esso deve inviare il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta di approvazione dei conti consuntivi (art. 25 cpv 2 statuto - art. 34 cpv. 2 LCCom).

4.3.3 Piano finanziario

I Consorzi devono dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale (art. 32 LCCom). La Delegazione consortile dovrà trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.

4.4 CAPO IV – FINANZIAMENTO

4.4.1 Modalità di finanziamento

Il finanziamento del consorzio è garantito dai comuni, da tasse e contributi per servizi forniti a terzi e da sussidi di enti pubblici. La partecipazione alle spese di gestione e di investimento deve tenere debitamente conto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA) del 2 aprile 1975.

4.4.2 Spese di gestione corrente

Gli articoli 3a e 60a della LPAc sanciscono il principio di causalità dei costi e quindi del relativo finanziamento. Lo statuto prevede pertanto la suddivisione dei costi di gestione sulla base delle quantità di acque di scarico prodotte dai singoli comuni o utenti. Viene inoltre ribadito il concetto di "tipo di acque di scarico prodotte" introducendo un articolo specifico per le acque derivanti dalle industrie. Se per le acque derivanti dalle economie domestiche (ed utenti equiparabili alle stesse economie domestiche per carico inquinante) è prevista una ripartizione della spesa sui comuni e sugli utenti in base al consumo di acqua risultante dalle letture dei contatori, per le acque industriali è previsto il

monitoraggio dei carichi inquinanti ed una fatturazione separata che tenga conto del carico inquinante rispetto ai parametri fissati dalla SPAAS e dalla specifica direttiva della VSA (Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque).

4.4.3 Spese di investimento

Anche le spese di investimento devono essere suddivise nel rispetto dei disposti della LPAc. L'art. 30 dello statuto prevede pertanto che le spese di investimento vengano finanziate ed ammortizzate direttamente dal consorzio. Il riparto sui comuni avviene sulla base di una ponderazione di tre elementi:

- a) acqua potabile erogata dai singoli comuni – ponderazione 60%;
- b) popolazione residente permanente – ponderazione 20%;
- c) indice di forza finanziaria – ponderazione 20%.

La quota di partecipazione percentuale alle spese di investimento viene calcolata annualmente. In questo modo viene rispettato il principio di causalità stabilito dalla LPAc.

4.5 CAPO V – NORME VARIE

4.5.1 Dipendenti consortili

L'art. 32 (art. 25 LCCom) precisa che ai dipendenti consortili sono applicabili i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg.).

Il Municipio e l'Amministrazione rimangono a disposizione per eventuali informazioni.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:

- è approvato il nuovo statuto consortile allegato al presente messaggio, adeguato alla nuova LCCom del 22 febbraio 2010);
- è eletto quale rappresentante per il Comune di Castel San Pietro in seno al Consiglio Consortile il signor Fabio Janner e quale sostituto il signor Giorgio Cereghetti.

IL MUNICIPIO

allegato: nuovo statuto

Il presente messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle petizioni

STATUTO del Consorzio depurazione acque Chiasso e dintorni (CDACD)

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione **Consorzio depurazione acque Chiasso e dintorni (CDACD)** è costituito, tra i Comuni di Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque (LPac) del 24 gennaio 1991 e delle norme del capitolo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA) del 2 aprile 1975.

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio depura e smaltisce le acque residuali per conto dei comuni consorziati. Progetta, costruisce, mantiene, rinnova e gestisce gli impianti di raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali. Si occupa inoltre dello smaltimento dei fanghi.

Il Consorzio può assumere altri compiti se compatibili con lo scopo indicato al capoverso precedente.

Nello svolgimento dei suoi compiti il Consorzio presta particolare attenzione alla protezione dell'ambiente ed ad un utilizzo efficace dei suoi mezzi confrontando regolarmente il proprio operato con quanto implementato da altri consorzi che operano con gli stessi scopi. Il Consorzio collabora con terzi quando questo permette di raggiungere in modo più efficiente lo scopo sociale. In particolare, in collaborazione con i Comuni, promuove la sensibilizzazione degli utenti su una produzione di acque reflue di qualità e quantità adeguate al loro smaltimento in modo sostenibile.

Nell'ambito delle sue attività il Consorzio tiene conto del diritto superiore vigente.

Art. 3 Comprensorio e Sede

Il Consorzio svolge la sua attività su tutto il comprensorio dei Comuni che lo compongono. Per i Comuni di Castel San Pietro e Novazzano l'attività è limitata all'utenza allacciata al

nostro Consorzio. Il Consorzio può inoltre svolgere servizi per terzi pubblici e privati, anche fuori comprensorio, purché compatibili con gli scopi del Consorzio.

La sede del Consorzio è a Chiasso. La sede amministrativa è presso l'impianto di depurazione acque di Vacallo.

Art. 4 Compiti dei Comuni

I Comuni consorziati mettono a disposizione del Consorzio tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti ed alla calcolo dei contributi comunali.

I Comuni supportano il Consorzio nell'esecuzione dei suoi compiti:

- mantenendo in perfetto stato i propri impianti,
- eliminando tempestivamente i disturbi alla rete comunale che potrebbero danneggiare il funzionamento degli impianti consortili,
- convogliando agli impianti consortili unicamente acque residuali che non danneggiano il funzionamento e lo stato degli impianti stessi ed evitando, quando possibile, di convogliare al depuratore acque chiare.

Art. 5 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

1. Consiglio consortile

Art. 7 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Nella designazione del suo rappresentante e del supplente il Comune tiene conto delle competenze e conoscenze specifiche delle persone designate in relazione alle attività del Consorzio.

Art. 8 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e Vice Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 9 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 10 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 8 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 200'000. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 500'000.

La Delegazione può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo di CHF 50'000.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 11 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 12 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 13 Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente il rinnovo degli organi consortili, di principio sono 100, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) per i Comuni di Castel San Pietro e Novazzano, allacciati al Consorzio solo parzialmente, viene conteggiata la popolazione dei quartieri allacciati;
- d) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero.

Art. 14 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 15 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 16 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

- entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 17 Composizione

La Delegazione consortile si compone di cinque membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 18 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Nella designazione dei candidati i Comuni tengono conto delle competenze e conoscenze specifiche delle persone designate in relazione alle attività del Consorzio.

I membri nominati dichiarano spontaneamente alla Delegazione consortile ogni legame con enti pubblici o privati che potrebbero essere rilevanti ai sensi delle norme in materia di collisione di interesse previste dalla Legge organica comunale.

Art. 19 Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto nella sua seduta costitutiva.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 20 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 23;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 10 statuto.

Art. 21 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, dal suo Vicepresidente, per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 22 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 23 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 22.

Art. 24 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 25 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 26 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 27 Modalità di finanziamento

Il Consorzio provvede al suo finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) l'imposizione di tasse e di contributi per le prestazioni fornite a terzi;
- c) i sussidi di enti pubblici;
- d) prestiti da terzi.

Art. 28 Quote di partecipazione dei Comuni per le spese di gestione corrente

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991, articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano alle spese di gestione ed esercizio tenuto conto della quantità di acque di scarico prodotte nel corrispondente anno, determinata nel modo seguente:

1. acqua potabile erogata dai singoli Comuni

Fonte dei dati : Comuni / Aziende acqua potabile

Valutazione: m³ annui di acqua erogata

Anno: quantitativi di acqua erogata nell'anno precedente o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori. Nei Comuni sprovvisti di contatore si applica la media ponderata dei consumi procapite dei 3 Comuni con più forte consumo.

Art. 29 Quote di partecipazione delle industrie alle spese di gestione corrente

Le industrie con più di 300 AE (calcolati secondo i parametri stabiliti dalla Sezione protezione aria, acque e suolo del Dipartimento cantonale del territorio (SPAAS) con riferimento alla specifica direttiva della VSA) con stabilimento nel comprensorio o in comuni convenzionati con il Consorzio, partecipano ai costi di esercizio e di manutenzione degli impianti consortili.

La quota di partecipazione di queste industrie è ottenuta moltiplicando il carico inquinante misurato dalle industrie stesse e comunicato regolarmente al Consorzio, con il carico inquinante stabilito dalla SPAAS. La verifica dei valori di carico spetta alla Sezione protezione aria, acque e suolo del Dipartimento cantonale del territorio. Il Consorzio può imporre alle industrie, che rientrano in queste categorie, la posa di un campionatore automatico e di un misuratore delle portate per eseguire controlli propri.

Il Consorzio fattura le partecipazioni delle industrie ai Comuni sede in modo dettagliato e separato dalla fattura della quota di partecipazione del Comune stesso.

Art. 30 Quote di partecipazione dei Comuni per le spese di investimento

Gli investimenti consortili vengono finanziati ed ammortizzati direttamente dal consorzio tenuto conto della durata di vita dell'opera realizzata e ripartiti annualmente sui comuni secondo la chiave di riparto che tiene conto dei seguenti parametri:

- a) acqua potabile erogata dai singoli Comuni;
- b) popolazione residente permanente;
- c) indice di forza finanziaria.

I singoli parametri sono stabiliti nel modo seguente:

1. acqua potabile erogata dai singoli Comuni – ponderazione 60%

Fonte dei dati : Comuni / Aziende acqua potabile

Valutazione: m³ annui di acqua erogata

Anno: quantitativi di acqua erogata nell'anno precedente o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori. Nei Comuni sprovvisti di contatore si applica la media ponderata dei consumi procapite dei 3 Comuni con più forte consumo.

2. Popolazione residente permanente – ponderazione 20%

Fonte dei dati : Ufficio cantonale di statistica

Valutazione: un abitante corrisponde a 1 AE

Anno: popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente o ultimo dato disponibile

3. Indice di forza finanziaria – ponderazione 20%

Fonte dei dati : Ufficio cantonale di statistica

Valutazione: proporzionalmente alla popolazione residente

Anno: ultimo dato disponibile

Secondo la formula seguente:

$$\text{Partecipazione Comuni \%} = \frac{(\text{AP} \cdot 60\%) + (\text{P} \cdot 20\%) + ((\text{IFF} \cdot \text{P}) \cdot 20\%)}{(\text{AP}_{\text{tot}} \cdot 60\%) + (\text{P}_{\text{tot}} \cdot 20\%) + ((\text{somma}(\text{IFF} \cdot \text{P})) \cdot 20\%)}$$

La quota di partecipazione percentuale alle spese di investimento viene calcolata annualmente ed è applicabile agli ammortamenti sulle opere consortili ed agli interessi contratti per il finanziamento di tali investimenti.

Art. 31 Quote di partecipazione per zone e utenze fuori comprensorio

L'allacciamento alla rete consortile di zone fuori comprensorio è possibile compatibilmente alla capacità degli impianti e in ossequio al presente statuto. Le quote di partecipazione alle spese di gestione corrente ed alle spese di investimento sono stabilite sulla base di un mandato di prestazioni e devono tenere conto di quanto previsto dagli articoli 28, 29 e 30 dello statuto.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 32 Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 33 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione consortile con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 34 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.